



CITTÀ DI MONTERONI DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO / CONSIGLIO COMUNALE

***** ***** *****

Atto n. 71 /CC

del 03/06/2020

OGGETTO: Approvazione tariffe Tari 2020 in acconto.

L' anno 2020 il giorno 3 del mese di giugno alle ore 11:00 presso la sede Comunale il Commissario Straordinario **Dott. Guido APREA**, nominato con D.P.R. 06/02/2020, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. Alberto BORREDON, ha adottato la deliberazione indicata in oggetto.

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell' Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 29/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Antonio IMBRIANI

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell' Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità contabile.

Data: 29/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Antonio IMBRIANI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 modificato dal D.L. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla L. 68 del 02.05.2014, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);

Considerato che l'imposta unica comunale si compone di un'imposta di natura patrimoniale, ossia l'imposta municipale propria (IMU) a carico del possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamato l'art. 1 comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi da 641 a 668 della legge n.147/2013 che disciplinano l'applicazione della TARI individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni;

Visto in particolare il comma 651 dell'art.1 della L.147/2013, il quale prevede che le tariffe della TARI siano determinate in base ai criteri stabiliti col regolamento approvato con il DPR 158/1999, recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come già stabilito dal comma 9 dell'art.14 del D.L 201/2011 per la determinazione delle tariffe TARES;

Visto il Regolamento Comunale Tari approvato con Deliberazione C.C. n. 23 del 29.07.2014;

Visto l'art.2 del DPR 158/1999 il quale dispone che la tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio dei rifiuti urbani, determinati con i criteri stabiliti dallo stesso metodo normalizzato;

Visto l'art.8 del DPR 158/1999 il quale prevede che i Comuni approvino il piano finanziario, elaborato dal soggetto gestore dei rifiuti, dove vengono individuati i vari interventi afferenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e tutti i relativi costi, distinguendo gli stessi secondo le varie voci previste dal metodo normalizzato, onde individuare la parte fissa e la parte variabile da attribuire separatamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Vista la legge del 27/12/2019 n. 160 (legge di stabilità 2020);

Dato atto che con D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato prorogato al 31/07/2020;

Atteso che ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49 comma 8 del D. Lgs. 22/1977 è necessario assumere quale base di calcolo il Piano Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio;

Considerato che con Contratto Rep. n. 1 del 12/07/2017, il servizio di igiene urbana, per i Comuni facenti parte di "ARO 3 LECCE", il soggetto deputato a svolgere le attività amministrative e gestionali inerenti la raccolta e lo smaltimento rifiuti, ivi compreso l'affidamento ai soggetti incaricati del materiale svolgimento del servizio in un ambito territoriale sovracomunale, è stato affidato per il periodo di nove anni, decorrenti dal 01/12/2017, a seguito di gara d'appalto, al R.T.I. Ecotecnica - Igeco Costruzioni s.p.a.- Axa e, in particolare, relativamente al Comune di Monteroni di Lecce, espletato dalla Igeco Costruzioni s.p.a.;

Considerato che :

- L'art. 1 comma 527 della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga"
- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi a far data dal 01 gennaio 2020.

- la deliberazione Arera n. 57/2020 contiene semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del Servizio integrato dei rifiuti e all'avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente.

Visto che la deliberazione 443/2019 di ARERA definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario così come di seguito evidenziato:

- Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente , effettua la procedura di validazione , assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi dei servizi;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

Preso atto che:

- Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

- In sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d. collegato fiscale alla legge di bilancio), è stato previsto uno specifico emendamento secondo il quale, per l'anno 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla Tari sarà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile;

- L'articolo 107 del D.L. 18/2020 conv. legge n° 27/2020, adottato per far fronte all'emergenza Covid-19, ha differito al 30 giugno il termine per l'adozione delle tariffe Tari (termine ulteriormente prorogato al 31/7/2020 dal d.l. 34/2020 Rilancio Italia), introducendo la possibilità di approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019, provvedendo entro il 31 dicembre alla determinazione e approvazione del nuovo Piano Finanziario, con possibilità di spalmare l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021 (art. 107 comma 5);

Ritenuto dover provvedere all'approvazione per l'anno 2020 delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), in considerazione dell'imminente scadenza della I rata Tari, che per l'anno 2020, considerando le misure adottate per il Contenimento Covid 19, è stata spostata dal 31 maggio al 30 giugno;

Rilevata pertanto la necessità di assumere quale base di calcolo, per la bollettazione della Tari anno 2020, le medesime tariffe 2019 approvate con Deliberazione C.C. n.8 del 26/03/2019, provvedendo successivamente, in seguito all'approvazione del nuovo Piano Finanziario 2020, all'eventuale conguaglio delle bollette Tari 2020;

Visto l'art.42 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- di confermare , per l'anno 2020, le medesime tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 2019 approvate con deliberazione C.C. n 8 del 26/03/2019, provvedendo entro il 31 dicembre, alla determinazione e approvazione del nuovo Piano Finanziario 2020, con possibilità di

- spalmare l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;
- di dare atto che alle tariffe come innanzi approvate si applicano le riduzioni e le agevolazioni per particolari condizioni di utilizzo così come determinate dal Regolamento comunale sul tributo;
 - di stabilire che la tariffa giornaliera è pari alla tariffa annua, rapportata a giorno ed incrementata del 100%;
 - di dare atto che sull'importo complessivamente dovuto per il tributo sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (T.E.F.A.) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, nella misura del 5% deliberata dalla Provincia di Lecce per l'anno d'imposta 2020 con provvedimento del Presidente n. 143 del 16/12/2019.

Successivamente

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Guido APREA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alberto BORREDON

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 05/06/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

Li 05/06/2020 N. 640 Reg. Pubbl.

Il Messo f.to QUARTA Claudio

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to COLONNA Liliana

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 03/06/2020;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

Li _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to COLONNA Liliana

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
COLONNA Liliana